



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 468/2024 R.A.C.C.

TRA

M.A.F. (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'Avv. E.A., giusta procura in atti;

-ATTRICE-

BANCA spa (già B.P.B. spa) in persona del Irpt, rappresentata e difesa dall'Avv. M.M.G.,
come da mandato in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 7.10.2025, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.A.F. ha evocato in giudizio la Banca spa, premettendo: di avere aperto un rapporto di c/c n. ... (già ...) con Banca C. spa poi B.P.B. e, infine, Banca spa, ancora operativo alla data del 1.1.2023; che la Banca non aveva fornito il contratto di apertura di c/c con l'indicazione delle condizioni economiche né successive pattuizioni; che pertanto erano stati applicati al rapporto tassi ultralegali non pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB, cms illegittime, anatocismo illegittimo per la mancata pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi e attivi con pari periodicità, e valute e oneri non convenuti.

Sulla scorta di queste deduzioni, ha chiesto:

- *accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al conto corrente ordinario n. ...;*



- *dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;*
- *accertare e dichiarare che nulla l'attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti;*
- *accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;*
- *accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;*
- *accertare se la Banca ha applicato al conto corrente ordinario n. ... per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;*
- *alla luce di quanto sopra e di tutto quanto esposto, accertare e dichiarare all'attualità il saldo del conto corrente n. ..., conseguentemente condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria.*

Si è costituita in giudizio la Banca spa, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione a conto ancora aperto nonché la prescrizione del diritto di credito rispetto ai versamenti solutori, ed ha chiesto il rigetto delle domande.

Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile.

Assegnati i termini dell'art. 189 cpc, all'udienza del 7.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.

Occorre svolgere alcune considerazioni preliminari.

Sull'inammissibilità della domanda di ripetizione.

Innanzitutto, incontestato che il conto all'esame non è stato chiuso, v'è che la domanda di ripetizione è inammissibile, dovendosi limitare l'accertamento alla ricostruzione del rapporto in presenza di clausole nulle così verificandone il saldo finale.



Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. 13586/2024 e Cass. 3310/24), il correntista è certo legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, avendo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione; interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile "in almeno tre direzioni": quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.

Gli stessi Giudici hanno in particolare precisato: *“Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore - ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità - neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto.*

Si è infatti di recente affermato da Cass. 4214/24 - emendando sul punto il discordo indirizzo seguito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvisabile, prima della chiusura, un pagamento - che, alla stregua delle conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione - secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo - si è osservato che "non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto", giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto - cui già si è fatto cenno per l'innanzi - che ci si trovi in presenza di un pagamento.



7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, infatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. - sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. E questo perché, in vigore del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa.

In altri termini, il disposto dell'art. 1852 cc, per cui “Quando il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”, vale a dire che tale disponibilità avviene nell'ambito del servizio di cassa che il correntista con il contratto di c/c bancario ha demandato alla banca, fermo restando che il saldo è esigibile alla chiusura del conto ai sensi del principio generale di cui all'art. 1823 cc.

Si rammenta, infatti, che il c/c bancario è quella fattispecie negoziale in virtù della quale il cliente conferisce e la banca, attraverso l'organizzazione del proprio servizio di cassa, si impegna ad eseguire una serie continuativa di incarichi di pagamento (o di riscossione) con utilizzazione (od incremento) di fondi presso di essa, dal primo previamente all'uopo costituiti e costantemente disponibili, con annotazione delle relative operazioni in un unico conto e con progressiva formazione di un saldo (attivo o passivo) per il correntista, che diventerà esigibile alla chiusura del conto.

Pertanto, la domanda di ripetizione è inammissibile.

Sul cd saldo zero.



L'attrice ha insistito sull'azzeramento del saldo a suo debito pari ad €. 57.906,69, risultante dal primo e/c nella sua disponibilità.

Al riguardo, giova ricordare i principi di diritto in materia di prova del pagamento indebito su conto corrente, enunciati dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 27.12.2022, n. 37800): *“A sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall'art. 2697 c.c. Ma è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione tra le parti.*

Infatti, laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.

Ma l'estratto conto, come è stato altresì precisato, non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a



volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. "saldo zero".

In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore”.

Dunque, in assenza di indici che possano essere utilizzati per la ricostruzione del rapporto nella parte non coperta dagli e/c, ricade sulla parte attorea/debitrice il dato sfavorevole del saldo passivo presente nel primo e/c disponibile.

Fatte queste precisazioni, quanto alle eccezioni di nullità, valgano le considerazioni che seguono.

Interessi passivi “uso piazza”.

La previsione della determinazione degli interessi a carico del correntista secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è contenuta nell’art. 7, comma 3, del contratto di apertura del conto corrente di cui si tratta del 15.4.1996.

Come noto, l’art. 4 della l. 154/1992 sulla trasparenza bancaria ha sancito la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, e, a fronte dell’orientamento per cui tali clausole, se stipulate anteriormente all’entrata in vigore della legge citata (9.7.1992) fossero valide fino alla predetta data, ma inoperanti da quel momento in poi, si è affermato e consolidato l’orientamento per cui “in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria (...) poi trasfusa nel t.u. 1° settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (Cass. 25.2.2004 n. 4094; Cass. 25.2.2005 n. 4095).

Dunque, allo stato della giurisprudenza, la clausola di determinazione degli interessi ultralegali che faccia riferimento agli interessi usualmente applicati su piazza deve considerarsi nulla *ab origine* ai sensi dell’art. 1284 c.c., anche laddove contenuta in contratti bancari stipulati antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria.



Il CTU, nella specie, trattandosi di contratto del 15.4.1996, successivo al TUB, ha provveduto a ricalcolare il rapporto applicando i tassi sostitutivi ex art 117 TUB.

Sull'anatocismo.

Nel contratto do apertura del c/c cennato è prevista, così come eccepito dall'attrice, la diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi.

Ora è noto che qualche mese dopo il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, che aveva avuto l'effetto di riportare la disciplina dell'anatocismo bancario nell'alveo del diritto comune, e segnatamente dell'art. 1283 c.c. (escludendosi una disciplina speciale derivante da un uso normativo o dalle disposizioni dettate in tema di conto corrente ordinario), con conseguente affermazione della sua illegittimità, il legislatore è intervenuto per dettare una normativa speciale sull'anatocismo bancario.

Con l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n. 342 è stato introdotto un secondo comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 385/93) che riconosceva la validità delle clausole che prevedono la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, rimettendo al Cicer per l'adozione del provvedimento di regolamentazione delle modalità e dei criteri dell'anatocismo.

La norma poneva all'organo amministrativo il solo criterio vincolante che nelle operazioni in conto corrente venisse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Per il resto, spettava alla delibera del Cicer stabilire le condizioni di validità delle clausole dei contratti bancari che prevedono l'anatocismo.

La delibera del Cicer è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) ed i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).

Secondo tali previsioni, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della Delibera) come quello in esame, l'art. 7) della Delibera citata (Disposizioni transitorie) recita: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta



Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

Dunque, mentre per i nuovi contratti l’art. 6 della Delibera CICR prevede che le *clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per scritto*, per i contratti in corso il riferimento è alla norma transitoria dell’art. 7 cennata.

Numerosi tribunali promossero giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgv. 342/1999, nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, fossero valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, dovessero essere adeguate -a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente- al disposto della menzionata Delibera, con le modalità e i tempi ivi previsti.

La Corte Costituzionale con la sentenza 17.10.2000 n. 425, ritenuta fondata la questione concernente l’eccesso di delega prospettato da quasi tutti i ricorrenti, ha dichiarato *che la norma in esame viola l’art. 76 della Costituzione [...] restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni*.

L’eliminazione *ab origine* e con effetto retroattivo del comma 3 dell’art. 25 d.lgv. 342/1999 ha portato al consolidamento del principio successivamente dogmatizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004, per cui le clausole contrattuali stipulate anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, restano, “secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 cc (cfr. Cass. 4490/02)”.

È venuto pertanto a delinearsi il seguente quadro: il divieto di cui all’art. 1283 cc manteneva la sua piena efficacia fino all’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, con conseguente nullità delle convenzioni anatocistiche anteriori. Il medesimo divieto subiva invece una deroga con riferimento alle clausole introdotte successivamente alla Delibera, le quali quando adottate nel rispetto delle indicazioni e condizioni prescritte dal CICR, erano da considerare perfettamente legittime e produttive di effetti.

Dunque, la posizione su cui si è orientata la giurisprudenza maggioritaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è stata quella di considerare insanabilmente nulle *ex art.* 1418, comma 1, cc, per violazione di norma imperativa, le clausole anatocistiche stipulate prima della Delibera CICR cennata (entrata in vigore il 22.4.2000) con riferimento ai contratti chiusi *ante* Delibera, e, con riferimento ai contratti in corso, fino all’adeguamento previsto dall’art. 7 della Delibera medesima.



Ora, a proposito delle modalità di adeguamento dei contratti in corso, è intervenuta da ultimo la S.C. con la sentenza del 21.6.2021 n. 17634, “secondo cui, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)”. A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli'interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.

Nel caso di specie, indiscusso l'anatocismo illegittimo applicato al rapporto in forza del contratto del 15.4.1996, v'è che con la convenzione del 8.9.2000 la Banca (con clausola specificamente sottoscritta dalla correntista) si è adeguata alla Delibera Cicr cit., prevedendo la capitalizzazione con pari periodicità trimestrale della chiusura dei rapporti di dare/avere.



Pertanto, il CTU ha provveduto, come da quesito, all'esclusione, nel riconteggio, degli addebiti illegittimi fino al 8.9.2000.

Sulla commissione di massimo scoperto-Spese-Valute.

L'eccezione di nullità della cms è fondata.

Vanno spese alcune considerazioni in merito alla causa della cms e all'ipotesi di indeterminatezza della stessa.

La maggioritaria giurisprudenza di merito ha valutato, anche prima dell'avvento della disciplina dettata dal d.l. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2/2009, la legittima l'applicazione della CMS tutte le volte in cui veniva riscontrata la presenza di una chiara pattuizione e di una chiara modalità di calcolo, reputando che la CMS avesse una valida causa, anche prima dell'intervento legislativo del 2008 e pertanto sarebbe valida ed efficace purché determinata specificamente per iscritto.

In particolare, è stato affermato sia (a) che la citata commissione fosse la remunerazione dovuta dalla banca per aver immobilizzato e tenuto a disposizione del cliente una determinata somma (Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, Trib. Novara, 13 luglio 2010); (b) sia che la commissione fosse il corrispettivo per il rischio crescente assunto dalla banca in proporzione all'utilizzo dei fondi concessi in fido (Trib. Monza, 12 aprile 2011 e App. Lecce, 27 giugno 2000, n. 374,); (c) sia che assurgesse a onere accessorio da assimilare agli interessi passivi (Trib. Benevento, 28 febbraio 2008; Trib. Tortona, 19 maggio 2008; Trib. Brescia, 18 gennaio 2010).

La seconda tesi, rimasta minoritaria anche nella giurisprudenza di merito, è stata sostanzialmente ignorata dalla giurisprudenza di legittimità che si è divisa tra gli altri due orientamenti; la Suprema Corte ha ritenuto dapprima che « o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi -come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato- che solitamente è trimestrale- e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - [...] - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - [...] » (Cass., 6 agosto 2002, n. 11772).

Successivamente e alternativamente la Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto è « la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma » (Cass., 18 gennaio 2006, n. 870); ma anche che « la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi



anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati» (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4518).

L'art. 2-*bis* d.l. n. 185/2008 ha reso legittima la commissione di massimo scoperto sostituendo di fondamento la tesi che poggiava sulla non meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico -condizione di validità dei negozi atipici- essendo state previste due diverse commissioni (la prima, denominata “commissione di massimo scoperto”; la seconda, definita “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima).

In conclusione, la questione della sussistenza o mancanza di causa è stata superata dalla legislazione intervenuta e dalle pronunce della Corte di Cassazione succedutesi dal 2006 in poi, che in sostanza hanno riconosciuto la validità di detta commissione –sotto il profilo causale- anche per il periodo precedente.

Dunque, deve ritenersi che la cms è munita di una causa lecita anche laddove calcolata sull'utilizzato, sia intra che extra-fido.

Passando a valutare l'altro profilo, ossia l'indeterminatezza della clausola, deve rilevarsi che l'indicazione sui contratti bancari della mera percentuale di calcolo non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 cc; di fronte all'assenza di normativa per fattispecie ante 2008 e alla varietà delle CMS applicate dalle banche, è necessario che nel contratto vengano specificati i meccanismi operativi della c.m.s.: se per massimo scoperto si debba intendere il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che dura una determinata frazione temporale, oppure sull'importo generale dei prelevamenti o altro ancora (v. Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 16/01/2006, n. 23 Trib. Salerno, sez. I, 15/03/2013, Trib. Padova, sentenza 10/06/2011, Trib. Roma, sentenza 18/02/2012, Trib. Teramo, sentenza 20/06/2011, Trib. Genova, sentenza 18/04/2011, Trib. Cuneo 16/02/2017, n. 206 I Trib. Campobasso 03/03/2014, n. 200).

L'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle CMS deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria (v. Tribunale di Piacenza del 12/04/2011).

Né vale a colmare il difetto di specificazione la circostanza che i meccanismi operativi della cms si possano desumere dagli estratti conto scalari, giacché l'art. 117 TUB nel prescrivere oneri di forma e contenuto in tema di contratti bancari impone alle Banche di riversare nel documento tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa formare validamente la propria volontà.



Nel caso di specie la c.m.s. non risulta proprio indicata nel contratto di conto corrente del 15.4.1996, e risulta solo indicata in termini di percentuale nelle successive convenzioni, pur risultando applicata al rapporto con le percentuali indicate negli e/c.

Pertanto, in mancanza di previsione, la cms è nulla; discende da ciò l'illegittimità degli importi a tale titolo annotati a carico della correntista per tutta la durata del rapporto, non risultando che la Banca si sia adeguata alla disciplina sopraggiunta.

Pertanto, la CTU ha provveduto ad escludere dal conto gli addebiti a titolo di cms e di altre commissioni sostitutive non contrattualizzate.

Ha provveduto altresì ad applicare la disciplina di spese e valute previste.

Sull'usura.

È appena il caso di rilevare che la genericità del richiamo all'usura dei tassi, meramente evocata dall'attrice, rende l'eccezione inaccoglibile.

Dunque, in conclusione, è stato conferito al CTU l'incarico di espungere dal rapporto di c/c gli addebiti illegittimi (sopra evidenziati), tenendo conto, nella ricostruzione, degli affidamenti risultanti.

Sull'eccezione di prescrizione.

Ebbene, a fronte delle nullità riscontrate e della domanda di accertamento del saldo del c/c conseguente alla eliminazione degli addebiti rinvenuti da quelle nullità, la Banca ha eccepito la prescrizione.

Ora, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (ord. 10.6.2024, n. 16113), nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. n. 9756-24).

Non interessa che la controversia non abbia ad oggetto una simile domanda (di ripetizione).

Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dal correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione.

E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.

L'impostazione *in iure*, secondo la giurisprudenza di legittimità, è dunque così caratterizzata:

(a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata;



(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;

(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo, la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi (pagamenti) per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.

Ciò posto, si rammenta il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente *ab origine* non affidato.

Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. Nè, d'altra parte, può neppure parlarsi di pagamento anticipato, a norma dell'art. 1185 c.c., comma 2, trattandosi di un credito solo eventuale che potrebbe anche non esistere all'atto della chiusura del conto (coincidente con la revoca dell'affidamento se avvenuta su iniziativa della banca), momento comunque solo in coincidenza del quale potrebbe parlarsi di credito definitivo ed esigibile.

Con la rimessa ripristinatoria si ha quindi solo una riespansione, nella misura corrispondente (fino al limite contrattualmente fissato), dell'affidamento originariamente concesso e non può configurarsi in alcun modo un pagamento.

Una tale conclusione è pienamente conforme a quanto affermato dalla citata sentenza delle S.U. n. 24418/2010 al punto 3.3., secondo cui: "...un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore, ma amplia (o ripristina) la facoltà



d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.....".

Segue: metodo di calcolo.

Quanto alle modalità di calcolo delle rimesse solutorie si riprendono i principi enunciati da Cass. 15.2.2021 n. 3858, vale a dire che *“al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”*, ammettendo *“l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.*

Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c.c., comma 2 limitatamente a questa parte.

Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c.c., comma 2, difettando l'inderogabile presupposto del "pagamento"”.

Dunque, *“deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della conditio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”* (cfr. Cass. 16.3.2023, n. 7721).



Ciò posto, il giudicante, intendendo dare seguito all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità, ha incaricato il Consulente di provvedere alla ricostruzione del rapporto sulla base del saldo rettificato.

Sugli esiti della CTU.

Ebbene, posti questi ultimi principi, è stato dato al CTU l'incarico di ricalcolare il saldo del c/c all'esame dopo avere "rettificato" il conto stesso dagli addebiti illegittimi e individuando per ciascuna rimessa, di volta in volta, la parte solutoria, senza azzeramento del saldo a debito per la correntista risultante dal primo e/c prodotto al 31.3.2013, con un passivo di €. 57.906,69.

Dunque, a seguito di questa elaborazione, il Consulente ha concluso che *il saldo ricalcolato alla data del 30/09/2024, risulta pari a euro 13.504,27 a credito, con una differenza a credito di euro 13.489,5.*

Sulla domanda di risarcimento dei danni.

A parte la considerazione che la domanda è stata tardivamente formulata, deve rilevarsi che l'attrice non ha nemmeno allegato i danni che, in forza degli addebiti illegittimi riconosciuti -che hanno determinato, per quanto qui accertato, un credito a suo favore- avrebbe subito, per cui la domanda è anche infondata.

Spese di lite.

Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento delle eccezioni di nullità, nei termini sopra precisati, dell'anatocismo, dei tassi di interessi cd uso piazza, della cms, e della inammissibilità della domanda di ripetizione proposta pure dall'attrice, e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dalla stessa Banca, restano compensate tra le parti in misura del 50%, con condanna della Banca alla rifusione della restante parte.

Le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, restano compensate in ragione del 50% con condanna della Banca alla rifusione della restante parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accertata la nullità, nei limiti di cui in motivazione, dell'anatocismo, dei tassi degli interessi debitori cd uso piazza, e della cms, dichiara che il c/c ... presenta, alla data del 30.9.2024, un saldo a credito della correntista di €. 13.489,5;
- dichiara inammissibili la domanda di ripetizione del credito e quella di risarcimento dei danni;



- compensa tra le parti le spese di lite in misura del 50% e condanna la Banca convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice e per essa del Difensore antistatario, della restante parte delle spese, liquidato l'intero in €. 5.077,00 per compenso (dm 147/22, scaglione da 5.200,00 a 26 mila euro, parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge;

- compensa tra le parti le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, in misura del 50% e pone a carico della convenuta la restante parte.

Pescara, 2.1.2026.

Il giudice

-dott. Stefania Ursoleo-

